



REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI
CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana.

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D.P.R.S. 28.2.1979, n.70.

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

VISTO la L.R. 1 agosto 1977, n.80.

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116.

VISTO il Codice dei Beni culturali e del paesaggio, approvato con Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i..

VISTO il Regolamento approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357.

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

VISTA la l.r. 16 dicembre 2008 n.19, pubblicata sulla G.U.R.S. n.59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione

VISTO il ricorso gerarchico presentato, con atto pervenuto l'8.8.2018, dal signor xxxxxxxxxxxxxxxx xx, domiciliato presso la sede della società in xx avverso il provvedimento della Soprintendenza per i Beni culturali di Siracusa, reso con nota prot. n. 6195 del 18.7.2018, nella parte in cui dispone che non sia realizzata la piscina e il vano tecnico in quanto in contrasto con le norme di attuazione del piano paesaggistico per la zona in oggetto.;

ACCERTATO che il ricorso in argomento è ricevibile, perché è stato presentato entro il termine di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 1199/1971.

ESAMINATI i motivi del ricorso che possono così riassumersi:

i ricorrenti contestano la legittimità del provvedimento, oltre che per carenza di motivazione, perché la piscina costituisce una pertinenza urbanistica del fabbricato principale che non crea nuovi volumi in quanto interrata. Essi, altresì affermano di non avere rinvenuto nel Piano paesaggistico norme che vietano la realizzazione di piscine.;

VISTE le controdeduzioni della Soprintendenza di Siracusa, secondo cui il diniego è stato motivato dalle prescrizioni introdotte dal vigente Piano paesaggistico della provincia di Siracusa che consente la realizzazione di soli fabbricati rurali a servizio del fondo agricolo;

